



# COMUNE DI CASTELLARANO

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

---

Settore 3° \_ Lavori Pubblici e Patrimonio

## **REGOLAMENTO COMUNALE PER L'AFFIDAMENTO SENZA FINI DI LUCRO A SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI DELLA MANUTENZIONE O RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE PUBBLICO**

*Approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 14 del 04-04-2013*

Il presente Regolamento è stato pubblicato all'albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dal 09/04/2013 al 24/04/2013 ed è entrato in vigore il 04/04/2013.

## **INDICE**

**ARTICOLO 1 \_ FINALITÀ**

**ARTICOLO 2 \_ OGGETTO E DISCIPLINA**

**ARTICOLO 3 \_ AREE AMMESSE**

**ARTICOLO 4 \_ SOGGETTI AMMESSI**

**ARTICOLO 5 \_ INTERVENTI AMMESSI**

**ARTICOLO 6 \_ RICHIESTA DI AFFIDAMENTO**

**ARTICOLO 7 \_ ONERI E OBBLIGHI A CARICO DEI SOGGETTI AFFIDATARI**

**ARTICOLO 8 \_ NORME DI UTILIZZAZIONE, OBBLIGHI, DIVIETI**

**ARTICOLO 9 \_ PARTECIPAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE**

**ARTICOLO 10 \_ DURATA, RINNOVO E RECESSO DELLA CONVENZIONE**

**ARTICOLO 11 – RESPONSABILITÀ**

**ARTICOLO 12 \_ CONTENZIOSO E FORO COMPETENTE**

**ARTICOLO 13 \_ DISPOSIZIONI FINALI**

## **ARTICOLO 1\_ FINALITÀ**

L'Amministrazione Comunale, nella consapevolezza che il verde pubblico si inserisce nel contesto più ampio di bene comune da tutelare, riconosce l'importanza della vegetazione quale componente essenziale del paesaggio urbano, del decoro della città, dell'equilibrio dell'ambiente urbano.

Il Comune assicura direttamente o mediante affidamento in gestione, la realizzazione della manutenzione del verde pubblico, allo scopo di valorizzarne le valenze ambientali, estetiche e decorative, sociali, culturali e ambientali.

Il Comune riconosce l'attività che i cittadini, in forma volontaria, intendano intraprendere, nel rispetto dell'interesse pubblico preminente, a tutela, protezione e valorizzazione del verde urbano.

Con il presente regolamento intende normare l'affidamento della manutenzione del verde pubblico da parte di cittadini, condomini, imprese, associazioni, istituzioni scolastiche, circoli terza età ed altri soggetti privati o pubblici che vi abbiano interesse, come meglio indicati all'art. 4 (soggetti affidatari), al fine di mantenere conservare e migliorare le aree pubbliche già sistemate a verde dal Comune di Castellarano e/o riqualificare a verde nuove aree con relativa manutenzione.

Il verde pubblico oggetto dell'affidamento mantiene le funzioni ad uso pubblico e l'Amministrazione Comunale si avvarrà per quanto concerne gli aspetti operativi di applicazione del regolamento dei propri organi tecnici ed amministrativi.

## **ARTICOLO 2 \_ OGGETTO E DISCIPLINA**

1. L'affidamento delle aree verdi prevede, l'assegnazione ai soggetti individuati (all' art. 4) verso forme di collaborazione volontaria per l'arricchimento dell'ambiente urbano e si configura come attività rivolta alla realizzazione, mantenimento o miglioramento delle condizioni di fruizione pubblica e di arredo degli spazi affidati, al solo scopo di mantenere il verde nelle migliori condizioni vegetazionali e di perseguire la qualità estetica e ambientale e il decoro delle aree cittadine nel rispetto della normativa vigente.

2. Il coinvolgimento gestionale de soggetti di cui all'art. 4 potrà essere attivato nel rispetto delle seguenti condizioni:

I. Sussista la disponibilità da parte dei soggetti interessati ad eseguire gli interventi di manutenzione e sorveglianza a titolo gratuito, senza oneri da parte dell'Amministrazione, e, di norma, senza erogazione di risorse finanziarie finalizzate a remunerare gli interventi di manutenzione o il personale a ciò impiegato.

II. Venga regolamentato mediante apposita convenzione con cui sia sancito l'impegno ad eseguire la manutenzione senza alcun onere da parte dell'amministrazione.

III. La gestione non comporti interventi o realizzazioni atti a limitare la fruizione pubblica delle aree, né comporti atti di cessione per utilizzo a scopo privato delle aree stesse.

IV. Il Comune sia sollevato da ogni responsabilità penale e civile, compresa la responsabilità per danni a terzi o cose, imputabile esclusivamente alle attività di gestione e di manutenzione.

3. I soggetti interessati potranno presentare apposita richiesta al Comune, corredata come segue:

- a) dati del richiedente;
- b) proposta dettagliata circa gli interventi che si intende effettuare, planimetria dell'area nonché eventuali soluzioni progettuali proposte;
- c) indicazione delle eventuali persone coinvolte nell'intervento e del nominativo del responsabile del rapporto intercorrente con l'Amministrazione, il quale firmerà la relativa convenzione;
- d) indicazione della eventuale ditta specializzata che effettuerà direttamente gli interventi per conto del soggetto firmatario della convenzione;

4. L'affidamento avverrà a mezzo di apposita convenzione sottoscritta tra le parti, denominata "Convenzione di affidamento" con la quale i soggetti che ne abbiano fatto richiesta si impegnano ad effettuare le manutenzioni annuali come previsto nel successivo art. 7.

5. Le aree a verde mantengono le funzioni e le destinazioni previste, è vietata qualsiasi attività a scopo di lucro per tutti gli interventi ammessi dal presente Regolamento.

6. L'Amministrazione predispone iniziative idonee per assicurare la più ampia e diffusa conoscenza del presente Regolamento.

7. L'affidamento dell'area a verde non potrà in alcun caso comportare inibizioni o limitazioni dell'uso dell'area da parte del pubblico ad eccezione di quelle eventualmente disciplinate da affidamento con bando pubblico.

### **ARTICOLO 3 \_ AREE AMMESSE**

1. Ai fini dell'affidamento per spazi a verde pubblico si intendono le aree di proprietà comunale destinate a verde, e precisamente:

- i parchi;
- le aree verdi;
- i giardini di edifici;
- i giardini e le aree a verde di pertinenza dei plessi scolastici;
- i margini stradali inerbiti;
- le aiuole in zone stradali e di parcheggio;

- le aiuole di rotatorie e di spartitraffico;
- le fioriere e aiuole mobili destinate all'arredo urbano,
- gli altri spazi a verde.

2. Le aree individuate non sono tassative, pertanto il soggetto interessato può proporre di adottare altre aree a verde di proprietà del Comune. Queste richieste saranno valutate dal responsabile del Settore 3° Lavori Pubblici e Patrimonio.

#### **ARTICOLO 4 \_ SOGGETTI AMMESSI**

1. Le aree e gli spazi indicati all' articolo 3 possono essere affidati a:
  - a. cittadini e residenti, come singoli ovvero costituiti in forma associata (associazioni, anche non riconosciute, circoli, comitati, condomini);
  - b. organizzazioni di volontariato;
  - c. istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, parrocchie, enti religiosi;
  - d. soggetti giuridici ed operatori commerciali;
  - e. istituzioni ed enti pubblici;
2. I soggetti diversi dai singoli cittadini, per ottenere l'affidamento, devono indicare un proprio referente.

#### **ARTICOLO 5 \_ INTERVENTI AMMESSI**

Le tipologie di intervento sulle aree verdi adottate possono comprendere:

1. **la manutenzione ordinaria:** cioè
  - tutela igienica, pulizia con raccolta e conferimento dei rifiuti solidi urbani,
  - sfalcio periodico dei prati e relativo conferimento dei rifiuti organici differenziati ad isola ecologica,
  - lavorazione del terreno ed eventuali concimazioni,
  - semina prati,
  - potatura cura e sistemazione dei cespugli e delle siepi,
  - annaffiature e gestione degli impianti d'irrigazione,
  - tinteggio di arredo urbano;

e quant' altro necessario alla tutela, cura e manutenzione da definire in funzione delle caratteristiche e della tipologia dell' area verde;

2. **la riqualificazione** : cioè una nuova progettazione dell'area con la piantagione di piante, fiori, alberi, arbusti, siepi e semina prati ed inserimento di nuovi arredi urbani, il tutto nel rispetto della normativa vigente, previo parere positivo del responsabile del Settore 3° Lavori Pubblici e Patrimonio ;

## **ARTICOLO 6 \_ RICHIESTA DI AFFIDAMENTO**

1. La procedura di coinvolgimento nella gestione per gli interventi, si attiva, o su istanza rivolta direttamente all'Amministrazione dai soggetti proponenti, utilizzando lo schema "Richiesta di affidamento" o su iniziativa, promossa dall'Amministrazione nei modi ritenuti opportuni, dell'intendimento di affidare in gestione una o più aree verdi, fissando le condizioni e i termini per la presentazione delle dichiarazioni di disponibilità e si articola in:

- a) esame delle richieste pervenute da parte del competente responsabile del Settore 3° Lavori Pubblici e Patrimonio del Comune;
- b) approvazione dell'affidamento da parte della Giunta Comunale;
- c) sottoscrizione dell'apposita convenzione.

Nell'ipotesi che vi siano più richieste concorrenti, vengono forniti i seguenti criteri di massima per l'assegnazione:

- a) valutazione delle modalità di gestione proposte;
- b) vicinanza dell'area richiesta alla sede del richiedente;
- c) struttura del richiedente e personale coinvolto nell'iniziativa ed eventuale qualificazione specifica nell'ambito degli interventi o iscrizione a specifici Albi;
- d) eventuale buona e regolare esecuzione di interventi similari;
- e) nell'ipotesi che l'area in oggetto risulti inserita in un piano urbanistico attuativo ( es. piano di lottizzazione convenzionata ), nel caso di più richieste concorrenti, verrà privilegiata la richiesta dei soggetti facenti parte del piano urbanistico attuativo.

L'affidamento in gestione non potrà avere durata superiore a dodici mesi.

L'eventuale rinnovo dell'affidamento, per un ulteriore periodo, dovrà essere autorizzato dal Comune dietro approvazione della Giunta Comunale.

L'affidamento potrà in qualsiasi momento essere revocato, a giudizio discrezionale dell'Amministrazione Comunale e del responsabile del Settore 3° Lavori Pubblici e Patrimonio ovvero ove motivi di interesse pubblico lo rendano necessario, senza diritto ad alcun rimborso o risarcimento.

L'intendimento dell'Amministrazione Comunale di revocare l'affidamento deve essere comunicato agli assegnatari, di norma, con un preavviso di giorni trenta, salvo casi per i quali motivi di urgenza non consentano di rispettare i termini di preavviso.

Gli assegnatari possono recedere dalla convenzione dandone preavviso scritto con anticipo di almeno sei mesi.

La risoluzione della convenzione può avvenire, di diritto, per fatto o negligenza imputabile all'assegnatario e, comunque, quando:

- a) non vengano rispettati gli impegni assunti nella convenzione e l'area non venga mantenuta in buono stato;
- b) venga impedito o sminuito l'uso pubblico dell'area;
- c) venga alterato senza autorizzazione lo stato dei luoghi.

Nei casi sopra indicati la risoluzione della convenzione opera con effetti immediati, dietro comunicazione scritta al soggetto assegnatario.

Ove comportamenti negligenti degli assegnatari procurino danni al Comune di Castellarano, questo potrà chiederne indennizzo nelle forme di legge.

2. L'affidamento si realizza attraverso la stipula di una convenzione sullo modello di schema tipo allegato al presente, fra il soggetto affidatario e il Comune;

3. La proposta di affidamento deve essere corredata dalla necessaria documentazione in relazione alla tipologia dell'intervento e precisamente:

a) se gli interventi sull'area prevedono la sola manutenzione ordinaria la proposta di affidamento dovrà essere corredata della seguente documentazione:

- I. rilievo fotografico dell'area oggetto di intervento;
- II. piano di manutenzione con il dettaglio delle operazioni che si intendono realizzare;

b) se gli interventi sull' area prevedono la riqualificazione e manutenzione straordinaria la proposta di affidamento dovrà essere corredata della seguente documentazione:

- I. descrizione dello stato dell' area completo dell'arredo urbano esistente e delle piante presenti, con relativa documentazione fotografica;
- II. relazione descrittiva e tavole di progetto dell'intervento di riqualificazione dell'area verde redatto dal soggetto affidatario, con il dettaglio degli interventi previsti, la specifica delle piante da mettere a dimora con riferimento alle specie botaniche indicate dal responsabile del Settore 3° Lavori Pubblici e Patrimonio, il successivo piano di manutenzione con il dettaglio delle operazioni che si intendono realizzare.
- III. l'indicazione della ragione sociale dell'Impresa esecutrice dei lavori, la sua iscrizione alla C.C.I.A.A. per la natura delle opere da realizzare, la dichiarazione di assenza per la stessa delle condizioni di incapacità di contrarre rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 38 comma 1 D.lgs. 163/2006) e di ogni altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale nonché la dichiarazione di assenza di impedimenti derivanti dalla sotto

posizione a misure cautelari antimafia (D.lgs. n. 159/2011; D.lgs. n. 218/2012 e successive modificazioni ), D.U.R.C.; D.U. V.R.I. (Documento Valutazione Rischio Interferenze);

Tutte le soluzioni tecniche previste dalla proposta devono essere pienamente compatibili con le vigenti normative a livello nazionale, regionale e comunale, tutti gli interventi proposti devono tenere conto dell'arredo urbano comunale esistente, sotto l'aspetto floristico, tipologico ed estetico, e delle prescrizioni che l'Amministrazione Comunale di volta in volta si riserva di determinare.

Il progetto di sistemazione dell' area data in affidamento deve rispondere ai requisiti di razionalità, funzionalità ed armonizzazione con il contesto in cui è inserita e con il programma o le prescrizioni comunali; dovrà inoltre rispondere ai requisiti di compatibilità con l'interesse generale e di rispetto delle norme di circolazione e sicurezza stradale.

Gli interventi proposti non devono comportare la creazione di barriere architettoniche o elementi strutturali tali da pregiudicare la normale fruizione dell'area.

## **ARTICOLO 7 \_ ONERI E OBBLIGHI A CARICO DEI SOGGETTI AFFIDATARI**

1. I soggetti affidatari prendono in consegna l'area verde impegnandosi, a titolo gratuito, alla realizzazione degli interventi:

1) di manutenzione ordinaria attraverso le seguenti attività:

a) Pulizia adeguata delle aree con rimozione dei rifiuti e delle foglie presenti a terra e svuotamento dei cestini, pulizia di tutte le aree delle zone pavimentate , dei percorsi pedonali e delle zone con installate attrezzature ludiche di gioco;

b) Manutenzione e gestione ordinaria dell'area assegnata attraverso le normali pratiche di manutenzione verde: rasatura dell'erba, potatura delle siepi e degli annuali, rimozione delle piante secche e dei rami rotti delle piante, irrigazione di soccorso , concimazione, ecc.;

2) di manutenzione straordinaria, che può comportare le seguenti attività:

I. Messa a dimora di nuova vegetazione;

II. Esecuzione di laboratori di botanica;

3) di progettazione e realizzazione del verde, nonché di elementi di arredo;

4) di interventi di potatura che rivestono carattere di straordinarietà.

Ogni variazione, innovazione, eliminazione o addizione, che non sia già contemplata nella richiesta di affidamento, e nella convenzione relativa di affidamento, deve essere preliminarmente autorizzata mediante comunicazione scritta del soggetto affidatario.

Tali variazioni alla gestione concordata deve essere prese in esame ed approvate preventivamente del Comune, previo parere della competente struttura comunale.

Tutte le soluzioni tecniche proposte, sia in termini agronomici che strutturali, devono essere pienamente compatibili con le normative vigenti.



2. L'area deve essere conservata nelle migliori condizioni di uso e con la massima diligenza. È vietata qualsiasi attività che contrasti con l'uso dell'area e che determini discriminazione tra i cittadini utilizzatori della stessa. Le aree rimangono permanentemente destinate ad uso pubblico. L'assegnatario dovrà consentire libero accesso alle aree oggetto di convenzione ai soggetti erogatori di servizi pubblici per gli interventi che si dovessero rendere necessari per assicurare i servizi stessi e per quelli di ripristino, che provvederanno all'eventuale ripristino delle zone interessate da eventuali interventi.

3. E' vietato l'utilizzo di diserbanti e antiparassitari, qualunque intervento si dovesse rendere necessario dovrà essere preventivamente comunicato ed autorizzato dal responsabile del Settore 3° Lavori Pubblici e Patrimonio .

4. Il Comune, a mezzo del Responsabile e dei tecnici preposti del Settore 3° Lavori Pubblici e Patrimonio e degli agenti della Polizia Municipale, effettua sopralluoghi per verificare lo stato dei lavori di conservazione e manutenzione delle aree date in affidamento, richiedendo, se del caso, l'esecuzione di quanto ritenuto necessario in attuazione della convenzione e della documentazione tecnica. In caso di inadempienza troveranno applicazione le disposizioni del presente regolamento.

5. Il soggetto affidatario è tenuto a salvaguardare gli impianti esistenti, anche di proprietà di altri soggetti, ed a consentire ogni intervento di manutenzione straordinaria o di rifacimento si rendesse necessario.

6. Gli abbattimenti di alberature non sono consentiti se non vi è l'autorizzazione del Comune e nei casi di stretta necessità, quali pubblica utilità, pericoli per persone o cose, pericolo per la viabilità o piante divenute sedi di fitopatologie o alberature morte.

7. I soggetti assegnatari si impegneranno alla realizzazione degli interventi con la necessaria continuità in conformità a quanto stabilito nella convenzione. Eventuali impedimenti di qualsiasi natura che si frappongono all'esecuzione degli interventi di cui alla convenzione devono essere tempestivamente comunicati al responsabile del Settore 3° Lavori Pubblici e Patrimonio , onde consentire l'adozione di opportuni provvedimenti.

8. Il soggetto affidatario deve farsi carico dell'assunzione di ogni responsabilità, civile e penale, per eventuali danni causati a terzi derivanti dall'esecuzione dei lavori o dalla cattiva manutenzione degli spazi affidati, ed ogni responsabilità per danni a terzi o cose, imputabile esclusivamente alle attività.

9. Il soggetto affidatario deve sempre operare nel rispetto delle normative di prevenzione degli infortuni e di tutela della pubblica incolumità; e sono a suo carico tutte le spese, oneri di allaccio alle reti, imposte, tasse, canoni, tributi, ecc. dipendenti e conseguenti alla convenzione, salvo diversa esplicita pattuizione da regolarsi nella convenzione.

10. Il soggetto affidatario deve se richiesto dal responsabile del Settore 3° Lavori Pubblici e Patrimonio o dall'Amministrazione Comunale presentare al momento della sottoscrizione della convenzione di affidamento, una assicurazione RCT per il servizio volontario svolto con importi e massimali da concordare con il Responsabile.

11. E' consentita l'utilizzazione dell'area, senza pagamento della tassa di d'occupazione di suolo pubblico, per un solo evento in un anno, per l'organizzazione di attività gestite dai volontari affidatari: tipo feste paesane, attività sportive ect, su richiesta scritta del volontario con allegata descrizione dell'evento proposto e conseguente autorizzazione scritta rilasciata dal Comune.

11. Tutto quanto autorizzato e introdotto e/o messo a dimora sullo spazio pubblico, a cura dell'adottante, si intende acquisito al patrimonio comunale, tutte le opere realizzate, allo scadere della Convenzione, passeranno alla proprietà del Comune senza alcun rimborso o indennizzo.

12. E' consentita l'utilizzazione delle bocchette idriche laddove esistenti; detta utilizzazione è autorizzata esclusivamente per le necessità derivanti dall'atto di Convenzione sottoscritto.

13. L' affidatario, qualora ne faccia richiesta, e ne ottenga l'autorizzazione dal Comune, può apporre a sua cura e spese un cartello indicante il logo del Comune di Castellarano e la dicitura " *questa/o aiuola/spazio verde è curata/o da.....*" seguita dalla denominazione del soggetto affidatario.

E' fatto espresso divieto per l'affidatario di cedere a terzi il cartello ovvero parte dello stesso per comunicazioni di natura commerciale.

Il cartello indicante i dati dell'affidatario, dovrà comunque rispettare le seguenti specifiche tecniche:

- dimensione massima del cartello cm 60 (orizzontale) x 40 (verticale);
- altezza massima del cartello, comprensivo della struttura di sostegno, cm 70 dal piano di calpestio interno all' area verde/suolo;
- numero massimo 1 cartello per ogni spazio di area affidata.
- il cartello dalle dimensioni sopra specificate non potrà essere illuminato.

La richiesta di apposizione del cartello potrà essere formulata anche successivamente alla richiesta di affidamento.

Per tutti gli affidamenti è vietata qualsiasi attività a scopo di lucro ad eccezione di quelli eventualmente disciplinate da affidamento con bando pubblico.

14. Nelle aree pubbliche, l'eventuale possibilità di mettere a dimora specie vegetali, è da autorizzarsi preventivamente, e dovrà tenere conto dei seguenti indirizzi generali:

- il sito di intervento, in relazione alla eventuale presenza di manufatti esistenti nelle vicinanze e alla distanza dalla sede stradale;
- la non aggressività dell'apparato radicale;
- la compatibilità pedo-climatica;
- la compatibilità con impianti di pubblica illuminazione;
- una sufficiente rusticità, resistenza alle malattie e attitudine a non indurre il proliferare e la diffusione di malattie e di parassiti;
- facilità di cura e manutenzione.

Nel caso di piantagione in corrispondenza di pavimentazioni impermeabili, alla base della pianta dovrà essere conservato uno spazio di terreno sufficientemente ampio al fine di consentire la corretta espansione dell'apparato radicale e del tronco, la penetrazione dell'acqua e di impedire deformazioni o sconnessioni della pavimentazione limitrofa.

Nel caso di piantagione in prossimità di suolo soggetto al pubblico transito veicolare e pedonale dovranno essere usati opportuni accorgimenti per garantire la com-planarità tra la pavimentazione e lo spazio alla base della pianta al fine di garantire la percorribilità delle aree senza creare inciampi o sconnessioni.

## **ARTICOLO 8 \_ NORME DI UTILIZZAZIONE, OBBLIGHI, DIVIETI**

Salvo i casi di parchi o aree verdi di pertinenza di strutture di servizio per i quali vi siano limitazioni di orario dettate da esigenze di servizio, in generale agli spazi verdi disciplinati dal presente Regolamento è consentito libero accesso nell'arco delle 24 ore giornaliere, fatte salve diverse regolamentazioni e nel rispetto di quanto stabilito agli articoli seguenti.

Nei parchi nei giardini e negli spazi verdi è vietato l'accesso e la circolazione con i veicoli a motore, con le eccezioni di seguito elencate, per cui è consentito il transito sui viali, strade e percorsi asfaltati, pavimentati o in terra battuta interni agli spazi verdi:

- mezzi di soccorso;
- mezzi di vigilanza in servizio;
- veicoli per il trasporto di portatori di handicap;
- mezzi per attività di commercio ambulante in possesso delle prescritte autorizzazioni;

- mezzi per il rifornimento di eventuali punti fissi di ristoro e somministrazione di bevande e alimenti, in possesso delle necessarie autorizzazioni;
- mezzi di supporto ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree verdi o di strutture e servizi ivi presenti;
- altri mezzi per i quali l'accesso sia reso strettamente necessario in casi particolari e non tipizzabili.

E' fatto divieto di ogni pratica, intervento o aggressione che possa recare danno alla vegetazione. In particolare è, fra gli altri, fatto divieto di:

- estirpare, tagliare o danneggiare il manto erboso e le essenze arboree ed arbustive;
- scavare il terreno;
- versare o depositare sul suolo sostanze nocive o inquinanti o, comunque, sostanze fitotossiche o riconosciute come tali;
- calpestare il tappeto erboso qualora il divieto sia segnalato in loco;
- effettuare nelle aree di pertinenza delle piante ricarichi superficiali di terreno o di materiali putrescibili o impermeabilizzanti.

E' fatto, inoltre, divieto di:

- affiggere alle alberature cartelli o strutture in genere;
- posizionare strutture fisse o mobili senza le prescritte autorizzazioni;
- deturpare, imbrattare o rimuovere la segnaletica;
- fare un uso improprio o deturpare le strutture e gli arredi presenti nell'area;
- sostare con veicoli a motore, salvo i casi autorizzati.

E' comunque vietato ogni altro comportamento atto a recare danno all'ambiente.

I mezzi di trasporto non motorizzati possono circolare a passo d'uomo esclusivamente sui viali e su strade o percorsi asfaltati, pavimentati o in terra battuta interni agli spazi verdi.

Le attività consentite all'interno delle aree e spazi verdi non debbono comportare, salvo diversa esplicita autorizzazione, l'emissione di suoni di intensità superiore a quella ammessa dalla normativa in materia di emissioni acustiche.

Ogni qual volta gli spazi a verde siano oggetto di trattamenti antiparassitari e/o fitosanitari, dovrà esserne dato opportuno avviso in loco e segnalata la zona in cui eventualmente interdire l'accesso pubblico.

I proprietari e, in genere, i conduttori di animali, fatti salvi eventuali altri obblighi dipendenti da specifiche norme diverse dal presente Regolamento, debbono altresì:

- rimuovere le deiezioni degli animali utilizzando idonee attrezzature;
- condurre gli animali al guinzaglio, salvo specifiche aree in cui gli stessi possono essere lasciati liberi;

- impedire, comunque, che gli animali di cui sopra calpestino le aree verdi, arrechino fastidio, mettano in pericolo l'incolumità delle persone e degli altri animali ed accedano ad aree appositamente attrezzate per il gioco o lo sport e, in particolare per le attività ricreative destinate ai bambini.

Il gioco dei bambini fino all'età di 10 anni è consentito negli spazi verdi calpestabili e negli spazi appositamente attrezzati. Le attrezzature per il gioco possono essere utilizzate solo dai bambini di età non superiore a quella indicata sulle stesse.

Le attività sportive di gruppo possono essere esercitate o in apposite aree a ciò individuate o, comunque, in modo da non recare disturbo al tranquillo godimento del verde.

Le attività sportive in forma individuale possono essere esercitate in tutte le aree calpestabili.

## **ARTICOLO 9 \_ PARTECIPAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE**

1. La partecipazione dell'Amministrazione Comunale è limitata essenzialmente alla messa a disposizione di aree verdi pubbliche secondo elenchi specifici approvati dalla Giunta comunale e pubblicati allo scopo.

2. Rimane a carico dell'Amministrazione Comunale:

- la responsabilità, per danni a cose e persone e nei confronti di terzi, derivanti dalla connotazione di area verde pubblica e dalla titolarità dell'area;
- l'attività di vigilanza sull'applicazione del presente Regolamento, demandata al responsabile, ai tecnici del Settore 3° Lavori Pubblici e Patrimonio e al Corpo Unico di Polizia Municipale.

3. E' esclusa l'erogazione di risorse finanziarie finalizzate a remunerare a qualsiasi titolo le prestazioni lavorative rese dal soggetto affidatario.

4. L'Amministrazione Comunale, nel favorire l'interesse dei cittadini verso forme di collaborazione volontarie a tutela dell'ambiente urbano, ha la facoltà di promuovere iniziative e riunioni rivolte alla cittadinanza o al soggetto adottante coinvolto nei singoli interventi.

## **ARTICOLO 10 \_ DURATA, RINNOVO E RECESSO DELLA CONVENZIONE**

1. La durata della convenzione per l'adozione delle aree verdi pubbliche non può superare l'anno decorrente dall'atto di sottoscrizione della stessa e può essere rinnovata a seguito di espressa richiesta scritta da presentarsi al Comune almeno 60 giorni prima della scadenza.

2. Il Comune si riserva la facoltà di revoca in ogni momento della Convenzione, per ragioni di interesse pubblico, per cambio di destinazione o per modificazioni dell'area data in adozione, per mancata ottemperanza alle disposizioni contenute nel presente Regolamento;

3. La mancata ottemperanza alle disposizioni contenute nel presente Regolamento, il mancato rispetto delle conseguenti richieste dell'Amministrazione Comunale, nonché il mancato rispetto delle prescrizioni indicate in Convenzione, comporta l'immediata decadenza della convenzione stessa;

4. Il soggetto affidatario può recedere in ogni momento dalla convenzione previa comunicazione scritta che dovrà pervenire al protocollo del comune di Castellarano con un anticipo di almeno 60 giorni;

5. Eventuali interventi pubblici o di enti erogatori di servizio per sistemazione e/o manutenzione di impianti o servizi/sottoservizi non comportano sospensione della convenzione la cui durata resta immutata, la risistemazione dell'area sarà a carico degli Enti erogatori di servizi che hanno disposto gli interventi.

## **ARTICOLO 11 \_ RESPONSABILITÀ**

Fatto salvo quanto disposto il soggetto affidatario, per la gestione delle aree verdi, si assume la responsabilità per danni a persone o cose imputabili a difetti di realizzazione degli interventi di gestione o manutenzione e da quelli derivanti dall'esecuzione di tutto quanto previsto dalla Convenzione.

## **ARTICOLO 12 \_ CONTENZIOSO E FORO COMPETENTE**

1. Ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla interpretazione, esecuzione e responsabilità derivante dall'esecuzione della Convenzione, che non comporti decadenza della Convenzione medesima, viene definita in via conciliativa tra le parti.

2. In caso di mancata conciliazione, le parti convengono di designare quale foro esclusivamente competente il Foro di Reggio Emilia.

## **ARTICOLO 13 \_ DISPOSIZIONI FINALI**

1. Il presente Regolamento entra in vigore alla data di approvazione della relativa Delibera consigliare.

2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme vigenti in materia.